

CORONA D'ARAGONA E SARDEGNA NELLA PRIMA ETÀ MODERNA

Bruno Anatra

Università di Cagliari

I. Doveva essere opinione tutt'altro che peregrina nell'Europa del 500, almeno fino al 1591, che l'autorità e la potenza della monarchia spagnola avrebbero potuto essere molto maggiori, se non fossero state intimamente minate, con particolare evidenza, dalla discontinuità costituzionale dei suoi regni iberici; che quella monarchia, anche e anzitutto nel cuore del suo vasto e disanticolato impero, anche e anzitutto dove poteva usufruire della continuità territoriale, nonostante gli intenti e gli strumenti centralizzatori, non perveniva a dare uniformità al proprio sistema di relazioni con i propri sudditi.

È questo in buona sostanza il convincimento, che circola, pressochè costante, nelle relazioni degli ambasciatori veneti, il cui interesse sta anche nell'essere state prodotte da un personale politico altamente qualificato e nel costituire un referente usuale per le cancellerie e le corti europee del tempo. Questi limiti strutturali furono tratteggiati a metà secolo da Michele Soriano (1559). Costui, servendosi del raffronto obbligato con la Francia e di un linguaggio lapidario dagli echi machiavelliani, considera la "potenza" dell'uno, "comparata" a quella dell'altro, "a questo modo":

il re di Spagna ha molti regni, ma tutti disuniti, il re di Francia ha un solo regno, ma tutto unito ed obbediente; "i sudditi" del primo "sono più ricchi", "ma quelli" del secondo "sono più pronti al servizio del suo re"; per di più il re di Spagna "potria forse aver più modi" di procurarsi i "denari". poichè possiede "molte miniere" e "piazze grossissime di mercatanti", "ma il re di Francia, sebbene non ha miniere nè Indie, sa meglio prevalersi dei denari che cava dal suo regno.

Formalmente, precisa Soriano, il modo di operare e i problemi con cui si confronta il re gli Spagna sono gli stessi degli altri principi. Come per gli altri, "la ricchezza del re di Spagna" sta "tutta nei popoli", dai quali attinge per via di "sussidi, o accrescimenti di dazi, o prestiti di particolari". Nel praticare la via dei "sussidi" egli incontra le stesse "difficoltà" degli altri, perchè se "non usa l'autorità non fa provvisione d'importanza", ma se "l'usa si mette in pericolo di sedizione e tumulti". Ma proprio per questo dilemma e per la sua varia applicabilità, gli stati e i sudditi della monarchia spagnola vengono variamente "aggravati di sussidi".

Tra gli stati, secondo Soriano, per “gelosia” della “loro libertà” si distinguono quelli di “Aragona... Valenza e Catalogna”; tra di essi “gli aragonesi” che “pretendono... d’esser liberi e governarsi da loro come repubblica, avendo il re per capo” (costui “non succede nel regno se non eletto da loro”) e “contendono per ogni minima cosa”, “anco senza bisogno”, “perchè il re non prenda maggiore autorità sopra di loro”. Al riguardo riprende da Guicciardini (*relazione di Spagna*, 1514 c.) il parere di Isabella, secondo cui il suo augusto consorte avrebbe dovuto trattare “il regno d’Aragona” come ribelle, “perchè ricuperandolo potesse metter leggi a modo suo”. Soriano nota che alla frattura orizzontale in Spagna se ne accompagna una verticale, che tra i sudditi distingue “tutti li signori”, in quanto “gli aragonesi... conservano la libertà”, “li signori nobili di Castiglia l’immunità”, gli uni e gli altri “contendendo apertamente col re”, se attenta a “privilegi” e “giurisdizioni loro”.¹

Di questi meccanismi, politici e sociali, responsabili per Soriano dell’essere “l’entrate di S.M... tanto limitate”, quelli politici erano già evidenti, un quarto di secolo prima, per “quel grand’uomo che fu Gasparo Contarini” (1525), nella relazione del quale in tutti e tre i regni continentali della Corona d’Aragona “il governo... in grandissima parte è in mano degli stessi regnicoli”. Tra essi Contarini distacca l’Aragona per la figura e il ruolo de “la giustizia major” e per “una certa giurisdizione, che si chiama di manifestazione”, grazie alla quale è possibile “liberarsi dalle mani del re e porsi nelle mani della giustizia major”.

Le entrate ordinarie che forniscono questi regni sono nulle, informa Contarini, perchè alienate “nelle guerre preterite”; per le entrate straordinarie essi danno “ogni tre anni un servizio”, per il quale però “è necessario ridurre le corti”.

Nella gestione delle “corti” colpiva certo Contarini la inderogabile presenza del re e il doversi egli umiliare a chiedere “il servizio al regno”, ma specialmente il fatto che chiunque si ritenga “creditore del re” o vittima di “aggravio dal re” “può sospender la risoluzione delle corti e la esibizione del servizio”. Un tale privilegio scandalizzava il patrizio veneziano, in quanto a suo dire sconvolgeva l’ordinamento politico e quello sociale, ponendo “in libertà d’un calzolaro, di uno fabbro ed altro simile tenere il tutto interdetto”; con “grandissima noja” della “cesarea maestà”, tanto grande “che non ha voluto finora mai andare in quei regni”: non avrebbe anzi trascurato di tentare “che si chiamassero le corti in sua assenza” e di sondare se il papa lo sciogliesse dal rispetto per la “autorità della giustizia maggiore d’Aragona”.²

¹ Vid. Relazione Soriano, in *Relazioni degli Ambasciatori Veneti*, a c. di L. Firpo, Torino 1981, vol. VIII, 1, pp. 247 sgg.

² Vid. Relazione Contarini, in *Relazione degli Ambasciatori Veneti*, a c. di E. Alberi, Firenze 1853, s. I, v. III, pp. 11 sgg.

Quasi inavvertitamente Contarini registrava il fatto che gli straordinari privilegi delle cortes della Corona d’Aragona, nonostante il vincolo della cadenza triennale e con l’ovvio rischio della interruzione del donativo, era nella discrezione del sovrano che venissero praticati.

Avrebbe puntualizzato più tardi Federico Badoero (1557) che questi popoli col loro re “pretendono non aver più da fare dopo pagato quello a che sono obbligati”, estendendo un così ampio margine di autonomia interna al regno balearico, dove “non dispone S.M. niente di quelle genti più che di quelle d’Aragona”; avrebbe ribadito Paolo Tiepolo (1563) che i tre regni “fanno... confessione di essere liberissimi, e di governarsi come una ben regolata repubblica, perchè astringono e obbligano il re alle leggi” e “si riservano nelle lor mani il governo delle città, i giudizi e i dazi” (l’amministrazione, la giustizia e la fiscalità, cioè tutta la politica interna).³

Ma il quasi inosservato accenno di Contarini alle tentazioni della monarchia, con Carlo V, di aggirare i privilegi delle cortes della Corona d’Aragona e del regno aragonese ritornerà, prima che esplodesse il caso Perez, solo in Giovanni Soranzo (1565) e in Vincenzo Gradenico (1586), oltre che in Leonardo Donato (1573); vi tornerà amplificato, forse per una più matura sensibilità (in Donato?), di certo perchè le altre due relazioni furono scritte a ridosso delle uniche convocazioni dell’epoca di Filippo II.

Soranzo si sofferma diffusamente sul fatto che Filippo II, pur ricorrendo all’espedito di convocare le cortes dei tre regni “sempre in Monzone”, lo fa “rare volte”, prima di tutto per il fastidio di doverle presenziare di persona, ma fondamentalmente perchè del loro donativo, sempre uguale (“ogni volta 600.000 ducati in 3 anni”), “gli avanza ben poco” e quel poco si consuma “nei viaggi” per parteciparvi e nel “molto tempo” che vi spende, “essendo obbligato ascoltare tutti quelli che vogliono dire il suo aggravio”. Per lo “incomodo e discontento”, che gli procurava “questa tanta libertà”, che Soranzo bolla di “licenza disordinata”, le cortes non erano “più state convocate dal 1552 fin l’anno passato” (1563).

Soranzo fa altresì notare che con Filippo II la volontà sovrana di porre a freno le “libertà” dei tre regni si è espressa nel vivo stesso delle “ultime corti” (del 1563-64), dapprima respingendo quindi eludendo la loro richiesta “che l’Inquisizione non si potesse ingerire se non in cause di religione”, poichè “quel tribunale”, rimarca Soranzo, “è il vero padrone che regge e domina tutta la Spagna”. Proprio nei confronti di questi regni l’orientamento del re appare a Soranzo decisamente di andare “del continuo crescendo l’autorità” dell’inquisizione, come il “più facile” e “più sicuro modo” per “far perdere loro questi tanti privilegi”.⁴

³ Vid. Rel. Badoero, in *Relazioni cit.*, ed. Firpo, vol. cit., pp. 91 sgg. e Rel. P. Tiepolo, *ivi*, pp. 327 sgg.

⁴ Vid. Rel. Soranzo, *ivi*, pp. 403 sgg.

Tuttavia sin dal tempo di Ferdinando la burocrazia in Sardegna trova nel reggente la giustificazione della legalità delle proprie operazioni, senza dover più ricorrere alla lontana corte, anche per lo svolgimento delle sessioni parlamentari (grazie alla sua presenza in tutte le commissioni). Il reggente è l'unico, assieme all'avvocato fiscale (per la loro professionalità), in grado di fornire un supporto competente all'autorità del vicerè nel 'sacro consiglio', dato il ruolo modesto che, per le loro limitate attitudini (e competenze), vi svolgono gli ufficiali finanziari. Anche queste magistrature furono oggetto del riordino fernandino, con l'introduzione, accanto al procuratore reale, del mastro razionale e di distinte ricevitorie per la fiscalità patrimoniale e per quella statale.

Un relativamente più attrezzato e potenziato apparato di governo permette al monarca di esprimere un maggior controllo sui poteri delegati, su quelli delle città in particolare, per i cui consigli e uffici in Sardegna proprio all'epoca di Ferdinando si introduce e si generalizza, tra violente opposizioni (in specie a Sassari), il sistema dell'elezione per sorteggio. Non meno attivo, ma con intenti ed effetti più contenuti, è l'attacco alla giurisdizione feudale, che si tende, ora e poi, più ad imbrigliare che a ridurre. Non vengono intaccati invece l'autorità e il prestigio del corpo nobiliare, che con Ferdinando ottiene la conferma del diritto esclusivo di autoconvocazione (conseguito nel 1446) "per supplicar e reparar... algun greuge... per lo be e repos" del regno, con l'obbligo sempre della pubblicità, ma non più della presenza di un funzionario regio.

Contestuale agli altri regni della Corona d'Aragona è l'introduzione di quell'efficace strumento per "maggiormente tenere a freno li suoi vassalli", che era il tribunale dell'inquisizione "nel modo di Spagna", il quale (anche per l'efficiente persistenza dell'inquisizione romana) Ferdinando non riuscì ad estendere a Napoli né i suoi successori a Milano ed ancora a Napoli. Tuttavia, almeno fino alla metà del 500, in Sardegna (come in Sicilia), l'inquisizione tendeva ad operare piuttosto da contraltare al potere civile, invischiandosi nelle fazioni e alleandosi col baronaggio. Sia l'organo per il controllo ideologico della società che l'apparato politico-amministrativo vengono infine collegati al sistema consiliare, attivato al centro.

Riguardo al Consiglio d'Aragona non sfuggiva a Gasparo Contarini (1525) non tanto il fatto che ancora a trent'anni dalla sua istituzione, trattasse gli affari pubblici e privati dell'intera area originaria e di quella italiana, pur sedendo in esso solo "un consigliere per ciaschedun" dei tre regni iberici, quanto il fatto che costoro fungessero da "giudici di appellazione, non già d'Aragona e di Catalogna, ma di Valenza, Napoli, Sicilia, ed altri regni annessi". Ma, mentre i regni italiani (assieme a Milano) da metà secolo sarebbero passati sotto il Consiglio d'Italia con propri rappresentanti, la

Sardegna sarebbe uscita dalla situazione di minorità (che condivideva con le Baleari) solo dagli anni 1630.¹⁰

Il mimetismo imperfetto, sotto il cui segno si realizza l'integrazione del regno sardo nella confederazione catalano-aragonese, attinge il suo punto nevralgico nella normalizzazione dei rapporti contrattuali con la monarchia, sempre con Ferdinando il Cattolico, tra il parlamento del 1481-85 e quello del 1504-11, a due secoli dal regolamentarsi degli stessi processi nei regni iberici. Gli unici parlamenti celebrati in Sardegna, prima di allora, quelli del 1355 e del 1421, ebbero carattere congiunturale e sono legati alla personalità dei sovrani che li convocarono e li presenziarono. Nell'intervallo e dopo, mentre le città, in ordine sparso, seguivano la strada delle ambascerie a corte per ottenere privilegi, unica a mantenere la struttura stamentaria, formalizzatasi nel parlamento del 1421, fu la nobiltà, attraverso le proprie riunioni del 1446 e 1452, mettendo in pratica e facendosi legittimare il diritto in esclusiva ad autoconvocarsi.

Anche senza richiamarsi esplicitamente, si rifanno al modello catalano le procedure del parlamento del 1481-85, quanto meno delle sue fasi più delicate, quali la costituzione e il funzionamento delle commissioni dei trattatori e degli esaminatori dei gravami, come per il modo di assumere le decisioni in seno agli stamenti (con voto e deliberazione "de la mayor y pus sana part", a maggioranza qualificata). Questo parlamento diventa a sua volta punto di riferimento per i successivi: in quello del 1504-11, per la commissione dei gravami e la sua attivazione in rapporto alla offerta del donativo, il sovrano rimanda espressamente alla procedura adottata nel parlamento del 1481-85.

Tuttavia l'adeguamento doveva apparire ancora "no conform", se nel 1504-11 lo stamento militare, lamentandosi appunto di ciò, ottiene per capitolo di corte (con forza quindi di "ley y dret municipal", come suonava un altro capitolo di quel parlamento) che i parlamenti sardi "se hian celebrar e proseguir iuxta lo stil y practica de Cathalunya" (nel placet regio si menziona esplicitamente la "electio e indicatura de examinadors de greuges").

Ma anche l'adeguamento della prassi parlamentare fu tutt'altro che letterale. Non lo fu per la periodicità delle convocazioni, che da allora assunse una cadenza decennale, legata a quella del donativo: pur con una tentazione (tra 1495 e 1504, passando per 1497 e 1500) per un ritmo triennale, puramente strumentale all'esigenza di dare continuità al donativo. Tale scansio-

¹⁰ Vid. B. Anatra, "Sardegna e Corona d'Aragona nell'età moderna", in *I Catalani in Sardegna*, a c. di J. Carbonell e F. Manconi, Cagliari, 1984, pp. 59 sgg.; V. Sciuti Russi, "I parlamenti siciliani in età moderna: aspetti e problemi", in *Les Corts...*, cit., pp. 321 sgg.; Rel. Contarini, ed. Alberi cit.

ne non fu mai disattesa dai sovrani, nemmeno dopo la grave crisi parlamentare del 1666-68, in sintonia col fatto che in Sardegna, come negli altri regni a dominante feudale, le cortes continuano a celebrarsi nella seconda metà del 600.

Non lo fu soprattutto in ordine alla presenza fisica del sovrano, che dal parlamento del 1481-85 estende la delega delle proprie funzioni "a son visrey" anche in materia di convocazione e di presidenza del parlamento, attuando questo radicale distanziamento tra re e regno e tra questo e gli altri regni con la richiesta rituale di "consell e ajuda" per "reformat e reparar tot aquest regne", aprendo al partecipazionismo cetuale, ma facendo anche notare che, per l'altra faccia della medaglia parlamentare, quella contributiva, egli avrebbe potuto finanziarsi semplicemente ricorrendo a "rigor de dret" e "de justicia".

Tanta benevolenza sarebbe forse egualmente approdata ad una assoluta arbitrarietà delle convocazioni dei parlamenti, se "la fidelitat e obediencia" dei ceti isolani avesse accondisceso a che fosse "eligida, instituida e consignada alguna tal renda de patrimoni... certa e ordinaria".¹¹

Quella perifericità e marginalità dell'isola, costantemente segnalata dagli ambasciatori veneti nel corso del 500, se non può non aver interferito con i modi, parziali, ed i tempi, lunghi, dell'adeguamento della sua impalcatura istituzionale e costituzionale a quella degli altri regni della Corona d'Aragona, non pare abbia impedito però che la concordia discorde della monarchia e della sua burocrazia con i ceti, anche in Sardegna, desse vita ad un confronto, per nulla scontato nello svolgimento e negli esiti, tra salvaguardia e potenziamento delle libertà provinciali (anche quando appaiono intimamente fragili, come in Sardegna, per la forte ipoteca feudale) ed intenti di razionalizzazione e centralizzazione coordinate del potere (chiarmente impostati con Ferdinando il Cattolico).

Proprio per la sua modestia, anche il caso sardo, con la volontà cosciente dei suoi gruppi dirigenti di integrarsi nella confederazione catalano-aragonese e con i modi imperfetti di tale integrazione, concorre a caratterizzare i limiti di fondo della monarchia spagnola nel suo anelito all'assolutismo. Quella profonda discontinuità costituzionale (e comportamentale) rispetto alla Corona di Castiglia, ripetutamente descritta dagli ambasciatori veneti, dentro l'area della Corona d'Aragona si prolunga in una non meno

¹¹ Vid. R. García Cárcel, "Las cortes catalanas en los siglos XVI y XVII", in *Las cortes de Castilla y León en la Edad Moderna*, Valladolid, 1989, pp. 679 sgg.; A. Mattoni, "Centralismo monarchico e resistenze stamentarie. I parlamenti sardi nel XVI e XVII secolo", in *Acta Curiarum Regni Sardiniae, Istituzioni rappresentative nella Sardegna medievale e moderna*, Sassari, 1986, pp. 127 sgg. c A. Marongiu, *Il parlamento o corti del vecchio regno sardo*, ivi, pp. 15 sgg.

profonda frammentazione dello spazio politico, cui non dovrebbe essere estraneo l'imperfetto mimetismo reciproco tra i regni, come non lo sono il diverso peso delle forze sociali, dei tempi e delle circostanze dell'integrazione nella confederazione.